



Sentenza n. 2178/2016 pubbl. il 16/08/2016

RG n. 9297/2014

Repert. n. 4724/2016 del 16/08/2016

N. R.G. 9297/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Martina GASPARINI

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

          A           rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti  
, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in  
in forza di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

          B          , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in  
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv.to in forza di procura a  
margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Previo accertamento della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2364 cc, annullarsi la deliberazione 30.6.2014 nella parte in cui dispone il rinvio dell'esame del bilancio d'esercizio del 2013. Previo accertamento delle prescrizioni stabilite all'art. 2377 cc e nelle deliberazioni



18.7.2011, 15.2.2011, annullarsi le deliberazioni che hanno disposto il rinnovo degli organi amministrativo e di controllo. Previo accertamento della violazione delle prescrizioni previste dall'art. 2375 cc, annullarsi le deliberazioni assunte all'assemblea dei soci all'adunanza del 30.3.2014. Respingersi la richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc, siccome inammissibile e/o improcedibile, comunque infondata nel merito. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

**CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:**

“In via preliminare, dichiarare la tardività dell'impugnazione. Stante l'eccezione di compromesso, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e comunque l'improcedibilità delle domande. Nel merito, respingersi tutte le domande attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, condannando l'attore a corrispondere alla convenuta, ex art. 96 cpc, la somma che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA e contributo spese generali”.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 30.10.2014, **A** professandosi socio per il 29,64 % del capitale di **B**, corrente in \_\_\_\_\_ ed operante nel settore della produzione e commercializzazione di mobili per ufficio, ha impugnato le deliberazioni prese all'assemblea del 30.6.2014 relative all'esame del bilancio di esercizio dal 31.12.2013, al rinnovo dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

In particolare, l'attore ha rammentato che l'assemblea dei soci, su proposta del presidente, avrebbe illegittimamente e ingiustificatamente rinviato l'esame del bilancio, in violazione delle prescrizioni previste dall'art. 2364 cc, a mente del quale l'assemblea dovrebbe essere messa in condizione di esaminare e votare il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla sua chiusura o, comunque, entro 180 giorni, previa giustificazione del ritardo da parte dell'organo gestorio.

Inoltre, **A** ha sindacato la legittimità della delibera in forza della quale l'assemblea dei soci, egli dissenziente, avrebbe rinnovato l'organo amministrativo e l'organo di controllo, contravvenendo alle delibere precedentemente prese, rispettivamente il 18.7.2011 ed il 15.9.2011, in forza delle quali si sarebbe stabilita che gli amministratori sarebbero rimasti in carica per tre anni ed i sindaci sarebbero rimasti in carica sino alla approvazione del bilancio 2013, così illegittimamente anticipandosi il rinnovo degli organi medesimi.

Infine, l'attore ha lamentato la violazione delle prescrizioni stabilite dall'art. 2375 cc in tema di fedeltà del verbale assembleare, osservando come la verbalizzazione non sarebbe intervenuta



nell'immediatezza a chiusura della seduta e la stessa sarebbe stata incompleta e non del tutto fedele, non essendo stati verbalizzati gli interventi del presidente del collegio sindacale, relativamente alla produzione della relazione sindacale al bilancio nel rispetto dei termini di cui all'art. 2429 cc e relativa al dubbio espresso circa la legittimità della proposta di rinviare l'approvazione del bilancio medesimo, nonché non essendo stata verbalizzata la circostanza che l'attore medesimo, prima delle votazioni, avrebbe lasciato l'assemblea.

A, convenendo in giudizio B, ha concluso chiedendo l'annullamento delle delibere menzionate, prese all'assemblea del 30.6.2014.

Costituendosi in giudizio ed in via preliminare, la società convenuta ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito o l'improcedibilità della domanda attorea in ragione della previsione della compromettibilità in arbitri della controversia, secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

Inoltre, sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito la decadenza del diritto del socio ad impugnare le delibere in questione, essendo decorsi i termini di cui all'art. 2377 comma 6 cc.

Nel merito, B ha evidenziato la carenza di interesse ad agire dell'attore in riferimento all'impugnazione della decisione di rinviare l'esame del bilancio e della decisione relativa al rinnovo delle cariche sociali, mancando nella prima il rilievo di deliberazione equivalendo essa a decisione negativa, oltre ad essere stato il bilancio 2013 regolarmente approvato all'assemblea del 29.10.2014, nonché evidenziando che l'organo amministrativo sarebbe comunque decaduto in quanto, con l'approvazione del bilancio in data 29.10.2014 sarebbe stata deliberata anche l'azione di responsabilità verso gli amministratori allora nominati, provvedendosi all'attribuzione della carica a nuovo amministratore unico. In riferimento alla nomina del nuovo organo di controllo, la convenuta ha evidenziato che l'approvazione del bilancio avrebbe resa legittima la sostituzione del precedente collegio sindacale.

Infine, B ha contestato anche la fondatezza nel merito delle censure avanzate dall'attore, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

Preliminare ad ogni questione è l'esame della fondatezza dell'eccezione di arbitrato sollevata da parte convenuta. Lo statuto di B prevede al proprio art. 27) che "le controversie che potessero insorgere tra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori in dipendenza del presente statuto, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Treviso" (doc. n. 6 di fascicolo di parte ricorrente).



A detta di B detta clausola statutaria deve essere letta nel senso di attribuire al collegio arbitrale la competenza a decidere ogni controversia tra soci e società, interpretazione contestata dall'attore secondo cui il tenore letterale di essa clausola permetterebbe di ritenere arbitrabili le sole controversie che ineriscono all'interpretazione e alla applicazione delle norme statutarie, esulando le domande relative all'impugnazione delle delibere prese nell'assemblea del 30.6.2016 da detto ambito di applicazione del compromesso, essendo l'impugnazione fatta valere per violazione di disposizioni di legge.

Ora, appare evidente che l'interpretazione dell'atto negoziale deve essere condotta secondo i canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. cc, ove è espressa la regola fondamentale secondo cui, nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune volontà delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. In tal modo, deve convenirsi come non sia corretto argomentare nel senso che la clausola statutaria con l'utilizzo dei termini "in dipendenza del presente statuto" abbia voluto sicuramente circoscrivere l'oggetto dell'arbitrato alle sole controversie inerenti all'applicazione ed interpretazione delle sole regole statutarie, ben potendo il concetto di "statuto" essere succedaneo rispetto a quello di "contratto", ovvero regolamento negoziale inerente la costituzione ed il funzionamento della società, con la conseguenza che in tal modo saranno oggetto di arbitrato tutte le controversie dipendenti dal rapporto sociale, nei limiti della loro arbitrabilità, secondo la disciplina prevista dall'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003.

Peraltro, che la volontà negoziale debba essere interpretata, secondo l'intenzione delle parti, al di là di come essa sia stata espressa letteralmente, in modo da dare al concetto di controversia insorta in dipendenza dello statuto un senso non restrittivo ma ricomprensivo ogni contesa derivante dal rapporto sociale, è confermato dal fatto che la clausola statutaria attribuisce alla competenza arbitrale ogni controversia, senza esclusione alcuna: diversamente, la locuzione "in dipendenza dello statuto" potrebbe interpretarsi secondo quanto affermato dall'attore solo ove fosse chiara la volontà di limitare l'intervento degli arbitri alle controversie relative all'applicazione delle sole norme statutarie. Infatti, l'utilizzo dei termini controversie sorte "in dipendenza" dello statuto non sta a significare controversie relative all'applicazione delle norme statutarie, ma indicata semplicemente l'esistenza di controversie inerenti allo statuto e, quindi, riguardanti la vita societaria.

Infine, ove residui dubbio circa l'interpretazione della convenzione di arbitrato, va osservato che l'art. 808 *quater* cpc dispone che la clausola deve essere interpretata nel senso che la



competenza arbitrale si estenda a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Detto che la clausola oggetto di vaglio ricomprende ogni contesa tra soci e società dipendente dal rapporto sociale, ivi comprese le controversie in tema di impugnazione di delibere assembleari, deve rilevarsi che i motivi di invalidità sollevati dall'attore ineriscono tutti a vizi che potrebbero, in tesi, condurre all'annullamento dell'atto impugnato, non rientrando essi vizi nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2379 cc, cosicché i diritti relativi debbono certamente reputarsi disponibili.

Infine, deve rilevarsi che la clausola arbitrale contenuta nello statuto di B deve reputarsi anche formalmente valida, posto che essa rispetta il dettato del già citato art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, dovendo gli arbitri essere nominati da soggetto estraneo alla società.

In conclusione, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola arbitrale, conseguendo da detta pronuncia la condanna di parte attrice alle spese di lite.

Di converso, visto il tenore della decisione, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla società convenuta a norma dell'art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia oggetto di domanda attorea compromessa in arbitri;
2. condanna l'attore A a pagare in favore della convenuta B le spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 28 giugno 2016

Il Presidente

Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.

Dr. Luca Boccuni

